

COMUNE DI ROCCAVALDINA

PROVINCIA DI MESSINA

N. 18 Reg. Delibere

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA - Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta per l'anno 2015 .

L'anno **duemilaquindici** il giorno **diciannove** del mese di **giugno** alle ore: **20:00**, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta Ordinaria in Prima convocazione (art. 30 della L. R. 06/03/986, n. 9) che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma dell'art. 20 dello statuto comunale, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI
POLLICINO ANDREA	A	TERRIZZI CETTINA	P
IANNELLO GIUSEPPE	P	VISALLI SALVATORE	P
SCAGLIONE SANTINA	P	ANTONUCCIO ELEONORA	P
D'ANGELO SANTI	P	DUCA ROSA	P
INSANA GIUSEPPE	P	DUCA ANGELO	P
DEPETRO NICOLA	P		

Assegnati n. 11 - In carica n. 11 - Assenti n. 1 - Presenti n. 10

Risulta legale, ai sensi del citato art. 30 della L. R. 06/03/1986, n. 9, il numero degli intervenuti;

Assume la presidenza il Sig. IANNELLO GIUSEPPE nella sua qualità di Vice Presidente;

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Antonino Bartolotta;

La seduta è Pubblica.

Ai sensi dell'art. 184 - penultimo comma- dell'O.R.EE.LL. vengono scelti tre scrutatori nelle persone dei consiglieri:

Nella proposta che segue hanno espresso parere:

- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Tecnica, parere Favorevole
- Il Responsabile del servizio interessato, per la Regolarità Contabile, parere Favorevole

Per l'Amministrazione sono presenti:

ANTONINO DI STEFANO	P
GRAZIA PAINO	A
ANGELA SAJA	A

VISTO l'art. 13, comma 1, del [D.L. 6 dicembre 2011, n. 201](#), convertito dalla [legge 22 dicembre 2011, n. 214](#), che ha anticipato l'istituzione dell'IMU in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del [D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23](#), che istituisce l'IMU;

VISTO l'art. 9 dello stesso [D.Lgs. 23/2011](#) che reca disposizioni relative all'applicazione dell'IMU;

VISTO l'art. 4 del [D.L. 6 marzo 2012, n. 16](#), convertito dalla [legge 26 aprile 2012, n. 44](#);

VISTO l'art. 1 della [Legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), che rende permanente la disciplina dell'IMU, introducendo nuove modifiche alla relativa disciplina;

VISTO l'art. 2 del [D.L. n. 102/2012](#), che prevede nuove forme di agevolazione in materia di IMU;

VISTE le ulteriori modifiche introdotte dalla [Legge 23 dicembre 2014, n. 190](#);

VISTO il [D.L. 24 gennaio 2015, n. 4](#) relativo all'applicazione dell'Imu sui terreni;

VISTO l'art. 13, comma 6, del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che l'aliquota di base dell'IMU è fissata allo 0,76% e che i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52, del [D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446](#), possono aumentare o ridurre fino ad un massimo di 0,3 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 7, del [D.L. 201/2011](#) che stabilisce che l'aliquota per l'abitazione principale e le relative pertinenze è ridotta allo 0,4% che i comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali;

VISTO l'art. 13, comma 9, del [D.L. 201/2011](#), che consente ai comuni di ridurre fino allo 0,4 % l'aliquota di base per gli immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'art. 43 del [TUIR](#), ovvero quelli relativi ad imprese commerciali e quelli che costituiscono beni strumentali per l'esercizio di arti e professioni; la stessa facoltà può essere esercitata anche relativamente agli immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società nonché per gli immobili locati;

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera a) della [legge 24 dicembre 2012, n. 228](#), il quale stabilisce che è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 dell'art. 13 del [D.L. 201/2011](#);

VISTO l'art. 1, comma 380, lettera f) della [legge 228/2012](#), il quale prevede che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU di cui all'art. 13 del citato [D.L. 201/2011](#), derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13;

VISTA la successiva lettera g) in base alla quale i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 %, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del [D.L. 201/2011](#) per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

VISTE le modifiche introdotte dal [D.L. 6 marzo 2014, n. 16](#), convertito dalla [Legge 2 maggio 2014, n. 68](#);

VISTO l'art. 9-bis, del [D.L. 28 marzo 2014, n. 47](#), convertito in [Legge 23 maggio 2014, n. 80](#);

CONSIDERATO che dal 2014, sono esenti dall'imposta le abitazioni principali e relative pertinenze, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché i fabbricati rurali ad uso strumentale;

CONSIDERATO che, dal 2015, sono esenti dall'Imu:

- a) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco Istat;
- b) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat;
- c) i terreni agricoli, nonché quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani di cui allo stesso elenco Istat, posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti

nella previdenza agricola e da essi concessi in comodato o in affitto ad altri coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola;

CONSIDERATO che per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente;

CONSIDERATO che nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile;

RILEVATO che per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), il quale dispone che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

VISTA la legge 23.05.2014 n. 80 che all'art. 9 bis dispone che a partire dall'anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso

VISTO l'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), che stabilisce che i comuni possono equiparare all'abitazione principale le unità immobiliari e relative pertinenze concesse in comodato dal soggetto passivo a parenti in linea retta entro il primo grado (quindi solo da genitori a figli e viceversa) che le utilizzano come abitazione principale limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. L'agevolazione vale per un solo immobile concesso in comodato;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del [D.L. 201/2011](#), dal 2014, l'imposta non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- b) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali, come definiti dal [decreto](#) del Ministero delle infrastrutture, di concerto con il Ministero della solidarietà sociale, con il Ministero delle politiche per la famiglia e con quello per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;
- c) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- d) l'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate, alle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

VISTO l'art. 13, comma 10 del [D.L. 201/2011](#), il quale stabilisce che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 200, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

VISTO l'art. 9, comma 6-quinquies del [D.L. 10 ottobre 2012, n. 174](#), convertito dalla [legge 7 dicembre 2012, n. 213](#), il quale dispone che l'esenzione dall'IMU di cui all'art. 7, comma 1, lettera i), del [D.Lgs. 504/1992](#) non si applica alle fondazioni bancarie di cui al [decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153](#);

VISTO l'art. 1, comma 169, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), in base al quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

LA FIRMA AUTOGRAFA E' SOSTITUITA DALL'INDICAZIONE A STAMPA DEL NOMINATIVO DEL SOGGETTO RESPONSABILE AI SENSI DELL'ART. 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 39 DEL 02/02/1993

Comune di Roccavaldina (ME)

Delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 19-06-2015

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 maggio 2015 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 30 luglio 2015;

Visto il Regolamento comunale Imposta Unica Comunale (IMU-TARI-TASI) in vigore dal 1° gennaio 2014, approvato con deliberazione consiliare n° 14 del 03 settembre 2014, modificato con deliberazione consiliare n. 33 del 24 novembre 2014 e successivamente modificato con deliberazione consiliare n. 17 del 19 Giugno 2015;

VISTO il [D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267](#);

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità dell'Ente;

PROPONE

- I. Di stabilire le aliquote per l'applicazione dell'IMU relativa all'anno 2015 nelle seguenti misure:
 1. di confermare l'aliquota dello 0,4% per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonchè per le relative pertinenze, dall'imposta dovuta si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare € 200,00 (duecento/00), rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
 2. di confermare l'aliquota dello 0,86% per tutti gli altri immobili, ivi compresi gli immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale D, dando atto che per gli immobili del gruppo catastale D è riservato allo Stato il gettito calcolato ad aliquota standard dello 0,76% ed al Comune il rimanente gettito corrispondente all'aliquota dello 0,1%;
 3. di confermare l'aliquota dello 0,76% per i terreni agricoli;
 4. di prendere atto che sono esenti dall'Imposta Municipale Propria:
 - i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita (cd "beni merce"), fintanto che rimanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- II. Di dare atto che la presente delibera avrà effetto dal 1° gennaio 2015;
- III. Di disporre la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

PARERE DEL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA

Per la Regolarità Tecnica, si esprime parere Favorevole

Addì 16-06-2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA - ECONOMICO
FINANZIARIA**

(F.to GIUSEPPE DANZE)

PARERE DEL RESPONSABILE
DELL'AREA AMMINISTRATIVA - ECONOMICO FINANZIARIA

Per la Regolarità Contabile, si esprime parere Favorevole e si attesta la relativa copertura finanziaria.

Addì 16-06-2015

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AMMINISTRATIVA, ECONOMICO -
FINANZIARIA**

(F.to GIUSEPPE DANZE)

Oggetto: Imposta Comunale propria – Determinazione aliquote e detrazioni d'imposta.

Il presidente dà lettura della proposta e fa presente che è stato presentato un emendamento.
Il consigliere Visalli dà lettura dell'emendamento (prot. 3300 del 19.06.2015 in allegato) .

Il presidente pone l'emendamento in voto.

Voti favorevoli : 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Voti contrari: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Il presidente dichiara bocciato l'emendamento.

Il presidente pone la proposta in voto.

Voti favorevoli: 06 – Iannello, Scaglione, D'Angelo, Insana, Depetro, Terrizzi.

Voti contrari: 04 – Visalli, Antonuccio, Duca R., Duca A.

Il presidente dichiara approvata la proposta.

IL Vice Presidente

F.to GIUSEPPE IANNELLO

IL CONSIGLIERE ANZIANO

F.to SANTINA SCAGLIONE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Bartolotta

Il presente atto viene pubblicato all'Albo Comunale on line

Dal **29-06-2015** al **14-07-2015** al n. **418** del Reg. Pubblicazioni.

L'addetto alla pubblicazione

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, su conforme attestazione dell'Addetto alla pubblicazione, attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Comunale on line, ai sensi di legge, per 15 giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li 15-07-2015

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Antonino Bartolotta

LA PRESENTE DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA AI SENSI DI LEGGE

- Il giorno _____ decorsi 10 gg. Dalla data di inizio della pubblicazione;
- Il giorno dell'adozione, perché dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla Residenza Municipale, li _____

II SEGRETARIO COMUNALE

F.to Bartolotta